

CITTA' DI MOLFETTA

PROVINCIA DI BARI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 31

del 23.02.2010

OGGETTO

Elezioni regionali del 28 e 29 marzo 2010. Determinazione e delimitazione spazi di propaganda elettorale da parte di partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale. Art.2 L. 4.4.1956 n.212, modificato con L. n.130/1975.

L'anno duemiladieci, il giorno uno del mese di febbraio nella Casa Comunale, legalmente convocata, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei Signori:

AZZOLLINI	Antonio	- SINDACO	- Assente
UVA	Pietro	- ASSESSORE	- Presente
PETRUZZELLA	Pantaleo	- ASSESSORE	- Assente
BRATTOLI	Anna Maria	- ASSESSORE	- Presente
LA GRASTA	Giulio	- ASSESSORE	- Presente
MAGARELLI	Mauro Giuseppe	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Vincenzo	- ASSESSORE	- Presente
SPADAVECCHIA	Giacomo	- ASSESSORE	- Presente
PALMIOTTI	Michele	- ASSESSORE	- Presente
CAPUTO	Mariano	- ASSESSORE	- Presente
ROSELLI	Luigi	- ASSESSORE	- Assente

Presiede: **Uva Pietro** – **Vice Sindaco**

Vi è l'assistenza del **Segretario Generale, dott. Michele Camero.**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con Decreto del Presidente della Regione Puglia n.180 del 4 febbraio 2010, giusta telegrafica prefettizia n.4561/4.3.8/UPE sono stati convocati per domenica 28 e lunedì 29 marzo 2010, i comizi elettorali per la elezione del Consiglio Regionale della Regione Puglia;

Che, in conseguenza, si rende necessario predisporre delimitare ed assegnare gli spazi destinati alla propaganda elettorale da parte dei partiti e gruppi politici che partecipano direttamente alla competizione elettorale;

Che, per quanto concerne le elezioni del Consiglio Regionale, tenuto conto delle precisazioni contenute nella prefettizia n. 5503/4.3.9UPE dovranno essere predisposti, ripartiti ed assegnati due spazi di cui uno per le liste provinciali di cui all'art.1 comma 2, della legge 23.2.95,n.43 e uno per le liste regionali di cui di cui allo stesso art.1, comma 3^a;

Che il Comune di Molfetta, avendo una popolazione compresa tra i 30.000 ed i 100.000 abitanti è tenuto a predisporre, per ciascun centro abitato, almeno 20 spazi a mezzo di tabelloni e riquadri;

Visto ed applicato l'art.2 della legge 4.4.1956,n.212 come modificato dall'art.2 della legge 24.4.1975,n.130;

Preso atto della proposta dell'U.T.C. e dell'Ufficio Elettorale predisposta sulla base della ricorrente prassi che ha sempre determinato in 20 il numero di spazi da predisporre per ciascuna delle elezioni, dislocati come in dispositivo;

Verificato che, ai sensi dell'art.3 della più volte citata legge 4.4.1956 n.212, come modificato dall'art.3 delle legge 24.4.1975,n.130, la Giunta Municipale dovrà provvedere, non appena a conoscenza delle liste e delle candidature ammesse, alla delimitazione degli spazi predisposti riportandoli in tante sezioni quante sono le liste e le candidature ammesse avendo cura che a ciascuna lista sia assegnata una superficie di metri 1 di base e di metri 2 di altezza;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Dato atto del rispetto dei termini indicati dalla citata disposizione e comunicati dal Prefetto con la predetta prefettizia n. 5503/4.3.9/UPE data 10 febbraio 2010;

Dato atto dell'acquisito parere favorevole sul provvedimento in esame da parte del capo Settore dei Servizi Demografici ed Elettorali, sotto l'aspetto tecnico, dal Direttore di Ragioneria, sotto l'aspetto contabile (il provvedimento non ha rilevanza contabile);

Con voti unanimi e favorevole, per alzata di mano;

DELIBERA

1) Stabilire in 20 (venti) il numero degli spazi da destinare all'affissione di materiale di propaganda elettorale da parte di partiti politici e gruppi politici che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale del 28 e 29 marzo 2010 per la elezione del Consiglio Regionale sulla base di liste provinciali (art. 1, comma 2, L. 43/1995).

2) Stabilire in 20 (venti) il numero degli spazi da destinare all'affissione di materiale di propaganda elettorale da parte di partiti e gruppi politici che parteciperanno direttamente alla competizione elettorale del 28 e 29 marzo per la elezione del consiglio regionale con sistema maggioritario (art.1, comma 3 L. 43/1995).

3) dare atto che i 40 spazi saranno ubicati così come da foglio allegato al presente atto a farne parte integrante e sostanziale.

4) Incaricare l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Elettorale di provvedere all'installazione e delimitazione dei predetti spazi a mezzo di tabelloni o riquadri avendo cura di rispettare scrupolosamente le dimensioni stabilite dalle vigenti disposizioni.

5) Delimitare ciascuno dei 20 (venti) spazi di cui al precedente punti 1) e di cui alla allegato elenco, in sezioni delle dimensioni di mt.1 di base per mt.2 di altezza con riserva di assegnazione delle sezioni alle altrettanti liste ammesse nell'ordine che sarà successivamente comunicato.

6) Delimitare ciascuno dei 20(venti) spazi di cui al precedente punto 2) e di cui all'allegato elenco, in sezioni della dimensione di mt. 1 di base per mt. 2 di altezza con riserva di assegnazione delle sezioni alle altrettanti liste ammesse nell'ordine che sarà successivamente comunicato.

7) Incaricare l'Ufficio Tecnico e l'Ufficio Elettorale della ripartizione in sezioni dei citati spazi.

8) Con separata votazione e ad unanimità di voti favorevoli, resi per alzata di mano, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4° del TUEL approvato con D.L.gvo 267/2000.